

COPIA

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N° 80

OGGETTO: Modifiche e integrazioni al Regolamento consorziale per l'esercizio dell'irrigazione.

L'anno duemiladiciassette, il giorno tre del mese di novembre (03.11.2017), negli uffici della sede consortile di Oristano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ing. Andrea Abis, tale nominato con D.P.G.R.S. n° 108 del 13.10.2015, successivamente prorogato con Decreti n. 31 del 30.05.2016, n. 80 del 16.12.2016 e n. 63 del 12.07.2017, con l'assistenza del Segretario Dott. Maurizio Scanu - Direttore Generale dell'Ente,

VISTO l'art. 7 dello Statuto consortile vigente e l'art. 21 della Legge Regionale 23 maggio 2008, n. 6, che attribuiscono al Consiglio dei Delegati, e pertanto in regime commissariale al Commissario Straordinario che ne assume i poteri, la competenza sull'approvazione dei regolamenti disciplinanti l'attività dell'Ente;

VISTO il Regolamento consortile per l'esercizio dell'irrigazione, composto di n. 43 articoli, approvato con deliberazione Commissariale n. 78 in data 21.03.2006, resa esecutiva con provvedimento dell'Assessorato dell'Agricoltura n. 9842 del 16.06.2006 e successivamente modificato con deliberazione Commissariale n. 116 dell'11.09.2009, esecutiva per decorrenza dei termini di controllo, e con deliberazione Commissariale n. 60 in data 17.07.2014, dichiarata "esente da vizi" dall'Organo di Controllo con provvedimento n. 18129/VII.7.5 in data 01.09.2014;

VISTO l'articolo "art.4 - Contributi di utenza" del Regolamento, e in particolare la disposizione secondo la quale *"L'autorizzazione al prelievo dell'acqua dagli impianti consortili (richiesta tramite il modulo di "domanda di utenza irrigua"), qualunque sia il tipo di utenza, è subordinata al regolare pagamento dei contributi consortili degli anni precedenti."* e la disposizione, introdotta con l'ultima modifica del 2014, in ordine alla quale *"Il Consorzio, in caso in cui l'utente risulti moroso nel versamento dei contributi anzidetti, ovvero nel pagamento delle somme dovute per il ripristino di opere o impianti danneggiati, ha facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua sino al momento della regolarizzazione dei contributi pregressi, ciò nel caso in cui lo stesso utente, invitato per iscritto a sanare la propria situazione debitoria nei confronti dell'Ente, non vi provveda nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni."*

VISTO l'articolo "art.5 – Denuncia annuale delle colture da irrigare" del Regolamento che disciplina le modalità e i termini di presentazione delle domande annuali di utenza irrigua;

VISTI gli articoli "art.15 Benestare preliminare", Art. 15 bis - Revoca del benestare alla attivazione delle risaie, Art. 15 ter - Decadenza del benestare alla attivazione delle risaie, Art. 15 quater - Benestare preliminare delle risaie ricadenti nei distretti irrigui in cui sia avvenuta la conversione della rete a canaletta in rete tubata in pressione, che dispongono l'obbligo da parte dell'utente di acquisizione del parere preliminare all'impianto di nuove risaie individuando principalmente modalità, termini e condizioni di decadenza;

VISTO il "Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Oristano" approvato dalla Provincia di Oristano con Delibera di Consiglio Provinciale n. 44 del 21/10/2014, e in particolare gli articoli dal 9 al 12 del Titolo III "Domande per la coltivazione a riso";

PRESO ATTO che il Consorzio è impegnato nella redazione del riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 2bis dell'art. 17 della Legge Regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica), così come modificato dalla Legge Regionale 30 novembre 2016, n. 31, nell'ambito della cui elaborazione è stato evidenziato che il quadro della riscossione dei tributi consortili pregressi manifesta una particolare casistica di mancati o irregolari pagamenti dovuti dall'utenza e che assommano a significativi volumi finanziari;

RITENUTO necessario e urgente provvedere a iniziative correttive di natura regolamentare e gestionale volte al miglioramento del livello di riscossione del pagamento di cartelle scadute, riferite a ruoli di anni pregressi dovuti dall'utenza morosa, attraverso la specifica trattazione delle condizioni di accoglimento della domanda annuale irrigua, di sospensione del servizio irriguo e di slaccio dell'utenza irrigua;

RITENUTO vincolante provvedere a una armonizzazione delle modalità di accoglimento delle domande di utenza per la coltivazione di nuove risaie rispetto alle disposizioni contenute nel Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Oristano;

ACQUISITA la proposta di modifiche agli articoli 4, 5 e 15 del Regolamento e la proposta di integrazione dei nuovi articoli "Art. 5 bis – Non accoglimento della domanda annuale di utenza irrigua per morosità" e "Art. 5 ter – Sospensione del servizio, slaccio dell'utenza per utenti morosi", formulate dal Servizio Amministrativo che apporta gli elementi necessari a chiarire le effettive condizioni e le modalità di applicazione delle disposizioni impartite al fine di migliorare l'attuazione operativa e l'efficacia gestionale, alla luce di quanto esposto in premessa;

VISTA la tabella sottostante che riporta in dettaglio il quadro di raffronto degli articoli 4, 5 e 15 nonché i nuovi articoli 5 bis e 5 ter;

Art. 4 - Contributi di utenza	
Testo attuale	Testo modificato
Ai fini del presente regolamento per utente si intende il proprietario o il conduttore, a qualunque titolo, dei fondi da irrigare, posti entro il perimetro del comprensorio consortile. L'utente è tenuto a corrispondere al Consorzio il relativo contributo annuale di esercizio delle opere di irrigazione secondo quanto stabilito dal Piano di classifica e riparto, e nei modi ed alle scadenze che verranno determinati dai competenti Organi dell'Ente. L'autorizzazione al prelievo dell'acqua dagli impianti consortili (richiesta tramite il modulo di "domanda di utenza irrigua"), qualunque sia il tipo di utenza, è subordinata al regolare pagamento dei contributi consortili degli anni precedenti. Il Consorzio, in caso in cui l'utente risulti moroso nel versamento dei contributi anzidetti, ovvero nel pagamento delle somme dovute per il ripristino di opere o impianti danneggiati, ha facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua sino al momento della regolarizzazione dei contributi pregressi, ciò nel caso in cui lo stesso utente, invitato per iscritto a sanare la propria situazione debitoria nei confronti dell'Ente, non vi provveda nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni.	Ai fini del presente regolamento per utente si intende il proprietario o il conduttore, a qualunque titolo, dei fondi da irrigare, posti entro il perimetro del comprensorio consortile. L'utente è tenuto a corrispondere al Consorzio il relativo contributo annuale di esercizio delle opere di irrigazione secondo quanto stabilito dal Piano di classifica e riparto, e nei modi ed alle scadenze che verranno sono determinati dai competenti Organi dell'Ente. L'autorizzazione al prelievo dell'acqua dagli impianti consortili (richiesta tramite il modulo di "domanda di utenza irrigua"), qualunque sia il tipo di utenza, è subordinata al regolare pagamento dei contributi consortili degli anni precedenti. Il Consorzio, in caso in cui l'utente risulti moroso nel versamento dei contributi anzidetti, ovvero nel pagamento delle somme dovute per il ripristino di opere o impianti danneggiati, ha facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua sino al momento della regolarizzazione dei contributi pregressi, ciò nel caso in cui lo stesso utente, invitato per iscritto a sanare la propria situazione debitoria nei confronti dell'Ente, non vi provveda nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni.

Testo attuale	Testo modificato
Art. 5 – Denuncia annuale delle colture da irrigare	Art. 5 – Domanda annuale delle colture da irrigare di utenza irrigua
L'acqua destinata all'irrigazione viene distribuita dal Consorzio agli utenti che ne fanno richiesta entro il 31 marzo di ogni anno mediante denuncia su apposito modulo (Allegato A) da compilarsi presso gli uffici	La domanda annuale di utenza irrigua può essere presentata dall'utente così come definito all'art. 4. L'utente conduttore non proprietario del fondo presenta, contestualmente alla domanda di utenza

consortili delle colture che intendono irrigare, specificandone per ciascuna l'ubicazione catastale, l'estensione e quant'altro richiesto. Fa eccezione la coltura del carciofo per la quale il termine di presentazione della denuncia di irrigazione è fissato nel 30 giugno di ogni anno.

Copia della denuncia verrà rilasciata al dichiarante che dovrà esibirla ogni qualvolta richiesto dal personale preposto all'esercizio irriguo.

Dall'obbligo della denuncia annuale delle colture da irrigare sono esclusi i frutteti e gli agrumeti che, salvo denuncia di annullamento o variazione da presentarsi secondo i termini più sotto riportati, si intendono confermate d'ufficio.

Dal computo dell'estensione di cui sopra potranno essere detratti esclusivamente i corpi aziendali non destinati alla coltivazione (quali le case coloniche, le stalle, i piazzali) e non le tare colturali.

Alle richieste presentate successivamente alla data del 31 marzo verranno applicate le sanzioni previste all'art. 35 comma 1/a. Per il carciofo, ai fini dell'applicazione delle suddette sanzioni, vale il termine del 30 giugno.

Nelle annate di crisi idrica - dichiarate tali dai competenti Organi consortili - le richieste presentate successivamente alla data del 31 marzo non saranno ammesse.

Qualora l'utente, non avendo ancora usufruito dell'irrigazione, intenda annullare la denuncia sopra detta o modificarla nelle superfici e/o colture indicate, può presentare agli uffici consortili la denuncia, rispettivamente, di annullamento e di variazione e darne comunicazione al personale addetto alla distribuzione competente per territorio.

Il termine ultimo per la presentazione delle denunce di annullamento e/o di variazione è fissato nel 30 settembre. Gli annullamenti e le variazioni comporteranno per l'utente l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 35 comma 1/b.

E' fatto salvo il potere dell'Amministrazione di stabilire in funzione della stagione irrigua scadenze diverse la cui validità è limitata alla stessa stagione. Dette diverse scadenze saranno opportunamente rese note all'utenza.

irrigua, copia del titolo di conduzione del fondo o, in alternativa, specifica attestazione di possesso del titolo.

L'acqua destinata all'irrigazione viene distribuita dal Consorzio agli utenti che ne fanno richiesta entro il 31 marzo di ogni anno mediante ~~denuncia su apposito modulo (Allegato A) da compilarsi presso gli uffici consortili delle colture che intendono irrigare, specificandone per ciascuna l'ubicazione catastale, l'estensione e quant'altro richiesto. Fa eccezione la coltura del carciofo per la quale il termine di presentazione della denuncia di irrigazione è fissato nel 30 giugno di ogni anno.~~ Domanda su apposito modulo, presentata agli uffici consortili, nella quale dovranno essere indicate le colture da irrigare; le relative superfici e l'ubicazione catastale.

Le domande di utenza irrigua relative all'attivazione di nuove risaie devono anch'esse essere presentate entro il 31 Marzo previo però l'obbligo di ottenimento da parte dell'utente del benessere preliminare di cui all'art. 15 del presente Regolamento e della regolare autorizzazione ai sensi del Regolamento Provinciale vigente.

Per la coltura del carciofo il termine di presentazione della domanda di irrigazione è fissato al 30 giugno di ogni anno.

Copia della ~~denuncia verrà~~ domanda è rilasciata al dichiarante che dovrà esibirla ogni qualvolta richiesto dal personale preposto all'esercizio irriguo.

~~Dall'obbligo della denuncia annuale delle colture da irrigare sono esclusi i frutteti e gli agrumeti che, salvo denuncia di annullamento o variazione da presentarsi secondo i termini più sotto riportati, si intendono confermate d'ufficio.~~

Nel caso intenda avvalersene, l'utente richiede espressamente al Consorzio il rinnovo annuale d'ufficio della propria domanda; salvo disdetta entro i termini di presentazione della domanda annuale.

Dal computo delle superfici in domanda potranno essere detratti esclusivamente i corpi aziendali non destinati alla coltivazione (quali le case coloniche, le stalle, i piazzali) e non le tare colturali.

Alle ~~richieste~~ domande presentate successivamente alla data del 31 marzo, e per la coltura del carciofo al 30 giugno, verranno applicate le ~~sanzioni~~ disposizioni previste all'art. 35 comma 1/a. ~~Per il carciofo, ai fini dell'applicazione delle suddette sanzioni, vale il termine del 30 giugno.~~

Nelle annate di crisi idrica - dichiarate tali dai competenti Organi consortili - le richieste presentate successivamente alla data del 31 marzo ~~non saranno ammesse~~ non sono accolte.

Qualora l'utente, non avendo ancora usufruito dell'irrigazione, intenda annullare la ~~denuncia sopra detta~~ domanda o modificarla nelle superfici e/o colture indicate, può presentare agli uffici consortili la ~~denuncia~~ richiesta, rispettivamente, di annullamento e di variazione ~~della domanda e darne comunicazione al personale addetto alla distribuzione competente per territorio.~~

Il termine ultimo per la presentazione ~~delle denunce della richiesta~~ di annullamento e/o di variazione è fissato ~~nel~~ al 30 settembre.

Gli annullamenti e le variazioni comporteranno per l'utente l'applicazione delle ~~sanzioni~~ disposizioni previste all'art. 35 comma 1/b.

	E' fatto salvo il potere dell'Amministrazione di stabilire in funzione della stagione irrigua scadenze diverse la cui validità è limitata alla stessa stagione. Dette diverse scadenze saranno sono opportunamente rese note all'utenza.
--	---

Art. 5 bis – Non accoglimento della domanda annuale di utenza irrigua per morosità	
L'autorizzazione al prelievo dell'acqua dagli impianti consortili, richiesta dall'utente secondo le modalità di cui all'art. 5, è subordinata al regolare pagamento dei contributi consortili degli anni precedenti.	
La domanda annuale di utenza irrigua non è accolta se:	
il richiedente, in qualità di proprietario o conduttore, risulti moroso al momento della presentazione della domanda;	
se al momento della presentazione della domanda, la medesima è riferita a fondi per i quali il proprietario risulti moroso.	
Ai fini del presente regolamento per utente moroso si intende:	
il soggetto che risulta non in regola con il pagamento delle cartelle di ruolo, scadute, emesse a suo carico dal Consorzio;	
il soggetto al quale è stata concessa la rateizzazione, a qualunque titolo, delle cartelle di ruolo emesse a suo carico dal Consorzio, non abbia provveduto al pagamento delle rate scadute;	
il soggetto che non abbia provveduto al pagamento delle somme da lui dovute al Consorzio per il ripristino di opere o impianti consortili danneggiati.	

Art. 5 ter – Sospensione del servizio, slaccio dell'utenza per utenti morosi	
Il Consorzio, in caso di accertamento di morosità successivo all'accettazione della domanda annuale irrigua, ha facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua sino al momento della regolarizzazione dei pagamenti, ciò nel caso in cui lo stesso utente, invitato per iscritto a sanare la propria situazione debitoria nei confronti dell'Ente, non vi provveda nel termine perentorio di giorni 15 (quindici).	
In caso di morosità superiore alla cifra di euro 5.000,00, o in caso di morosità pluriennale, in qualunque momento accertate, il Consorzio dispone lo slaccio fisico dell'utenza con preavviso di giorni 15.	
Il riallaccio dell'utenza, successivamente a operazione di slaccio, è consentito se l'utente dimostra di aver sanato il debito o regolarizzato i pagamenti dovuti ed è soggetto a un onere pari a euro 100 per punto di consegna del quale si richiede la riattivazione.	

Art. 15 - Benestare preliminare	
Testo attuale	Testo modificato
L'utente che deve attivare nuove risaie dovrà ottenere il preventivo benestare scritto dal Consorzio. A tal fine dovrà inoltrare domanda entro il 31 dicembre dell'anno precedente, corredandola di planimetria quotata in scala riportante la sistemazione idraulica prevista (fossi, arginelli ecc.) e i punti di prelievo dell'acqua, nonché di relazione pedologica redatta da tecnico abilitato contenente anche le prove di infiltrazione, al fine di dimostrare l'attitudine del suolo alla coltivazione del riso per l'aspetto del risparmio idrico.	L'utente che deve attivare nuove risaie dovrà deve ottenere il preventivo benestare scritto dal Consorzio. A tal fine dovrà inoltrare deve presentare domanda entro il 31 dicembre 30 settembre dell'anno precedente la semina, corredandola di:
Il benestare è concesso verificata la sussistenza dei suddetti requisiti e di quanto previsto dall'art.14, nonché della compatibilità delle modalità di irrigazione della risaia con le caratteristiche tecniche degli impianti del distretto.	corografia generale su scala non superiore a 1:2.000 nella quale dovrà essere identificato il fondo di nuova coltivazione;
	planimetria quotata in scala opportuna, riportante la sistemazione idraulica prevista (fossi, arginelli, ecc.) e i punti di prelievo dell'acqua; nonché di
	relazione pedologica redatta da tecnico abilitato contenente anche le prove di infiltrazione, al fine di dimostrare l'attitudine del suolo alla coltivazione del riso per l'aspetto del risparmio idrico.
	Il benestare è concesso verificata la sussistenza dei suddetti requisiti e di quanto previsto dall'art.14, nonché della compatibilità delle modalità di irrigazione della risaia con le caratteristiche tecniche degli impianti del distretto.
	Il benestare preliminare non costituisce titolo sufficiente all'accettazione finale della domanda

	irrigua che deve essere presentata entro i termini di cui all'art. 5 e corredata dell'autorizzazione comunale acquisita ai sensi del regolamento provinciale "Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Oristano". In assenza dell'autorizzazione comunale, comunque assentita, la domanda irrigua non potrà essere accolta.
--	---

Testo attuale	Testo modificato
Art. 15 bis - Revoca del benessere alla attivazione delle risaie	Art. 15 bis - Revoca del benessere alla attivazione coltivazione delle risaie
Qualora l'effettivo esercizio della risaia dimostrasse l'esistenza di inesatte valutazioni circa gli elementi tecnici posti a base del nulla osta concesso, detto benessere potrà essere motivatamente revocato dal Consorzio, senza che nulla sia dovuto a titolo di risarcimento.	Qualora l'effettivo esercizio della risaia dimostrasse l'esistenza di inesatte l'inesattezza delle valutazioni circa gli elementi tecnici posti a base del nulla-osta benessere preliminare concesso, ovvero sia stata realizzata difformemente dal progetto tecnico autorizzato, detto benessere questo potrà essere motivatamente revocato dal Consorzio, in qualsiasi momento. Prima della revoca il Consorzio diffida l'utente a porre in essere, entro e non oltre 15 giorni dalla diffida, tutti gli adempimenti atti a ricondurre i suddetti elementi tecnici nell'ambito dei limiti autorizzati. Decorso infruttuosamente tale termine, il Consorzio revoca il benessere e procede alla interruzione dell'erogazione idrica, senza che nulla sia dovuto dal Consorzio a titolo di risarcimento.

Testo attuale	Testo modificato
Art. 15 ter - Decadenza del benessere alla attivazione delle risaie	Art. 15 ter - Sospensione e decadenza del benessere alla attivazione coltivazione delle risaie
Il benessere alla coltivazione del riso si ritiene sospeso se nei terreni autorizzati detta coltura non viene praticata per 5 (cinque) anni consecutivi. Gli utenti che intendessero pertanto procedere nuovamente a coltivare riso in detti terreni, dovranno presentare entro il 31 dicembre dell'anno precedente domanda di rinnovo del benessere. Questo verrà rilasciato sulla base dei soli accertamenti d'ufficio, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti. Nei casi di comprovato eccessivo consumo idrico il rinnovo sarà negato. Il benessere alla coltivazione del riso si ritiene scaduto se nei terreni autorizzati detta coltura non viene praticata per 10 (dieci) anni consecutivi. Gli utenti che intendessero pertanto procedere nuovamente a coltivare riso in detti terreni, dovranno presentare entro il 31 dicembre dell'anno precedente domanda di benessere preliminare secondo le modalità previste dall'art. 15.	Il benessere alla coltivazione del riso di cui all'art.15 si ritiene è sospeso se nei terreni autorizzati detta coltura il riso non viene praticata coltivato per 5 (cinque) anni consecutivi. Gli utenti che intendessero pertanto procedere nuovamente a coltivare il riso che intendano riprendere la coltivazione del riso in detti terreni, dovranno devono presentare entro il 31 dicembre dell'anno precedente domanda di rinnovo del benessere entro il termine ultimo di cui al medesimo art.15. Questo verrà rilasciato Il benessere è rinnovato sulla base dei soli accertamenti d'ufficio, verificata la sussistenza dei requisiti tecnici richiesti e che la risaia non sia stata inclusa nelle zone di rispetto rideterminate dai Comuni, conseguentemente allo sviluppo attuativo degli strumenti urbanistici comunali. Nei casi di comprovato eccessivo consumo idrico il rinnovo sarà negato. Il benessere alla coltivazione del riso si ritiene scaduto decade se nei terreni autorizzati detta coltura non viene praticata per 10 (dieci) anni consecutivi. Gli utenti che intendessero pertanto procedere nuovamente a coltivare intendano riprendere la coltivazione del riso in detti terreni, dovranno devono presentare entro il 31 dicembre dell'anno precedente domanda di per riottenere il benessere

	preliminare secondo le modalità e i termini previste previsti all'art.15, ma non devono provvedere all'ottenimento dell'autorizzazione comunale se già acquisita (che deve essere allegata alla domanda di benestare) o non prevista (risaie già impiantate o preesistenti all'entrata in vigore del Regolamento provinciale). Il Consorzio verifica che le domande non si riferiscano a risaie che sono state incluse nelle zone di rispetto rideterminate dai Comuni conseguentemente allo sviluppo attuativo degli strumenti urbanistici comunali.
--	---

Art. 15 quater - Benestare preliminare delle risaie ricadenti nei distretti irrigui in cui sia avvenuta la conversione della rete a canaletta in rete tubata in pressione	
Testo attuale	Testo modificato
Ad esclusione delle risaie ricadenti in quei distretti nei quali gli impianti siano stati appositamente dimensionati, le risaie ricadenti nei distretti in cui sia avvenuta la conversione della rete irrigua a "canalette" in rete tubata in pressione devono comunque ed in ogni caso riottenere il benestare preliminare secondo le modalità di cui all'art. 15. In tale ipotesi l'erogazione dell'acqua di irrigazione potrà essere subordinata all'applicazione agli idranti, da attuarsi a cura e spese del richiedente, di apparecchiature a garanzia del mantenimento delle caratteristiche idrauliche (pressione e portata) del comizio e/o del distretto.	Ad esclusione delle risaie ricadenti in quei distretti nei quali gli impianti siano stati appositamente dimensionati, le risaie ricadenti nei distretti in cui sia avvenuta la conversione della rete irrigua a "canalette" in rete tubata in pressione devono comunque ed in ogni caso riottenere il benestare preliminare secondo le modalità di cui all'art.15, ma non l'autorizzazione comunale ai sensi del Regolamento provinciale. In tale ipotesi l'erogazione dell'acqua di irrigazione potrà essere subordinata all'applicazione agli idranti, da attuarsi a cura e spese del richiedente, di apparecchiature a garanzia del mantenimento delle caratteristiche idrauliche (pressione e portata) del comizio e/o del distretto.

DATO ATTO che la Consulta consortile, nella seduta svoltasi in data 13.10.2017, ha espresso all'unanimità parere favorevole all'approvazione delle modifiche proposte;

DATO ATTO che nelle date del 9 ottobre e 30 ottobre uu.ss. è stata data informazione ai rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole circa la proposta di modifiche e integrazioni al Regolamento consorziale per l'esercizio dell'irrigazione;

RICHIAMATO l'art. 40 della Legge Regionale 23 maggio 2008, n. 6, che prevede la procedura di controllo di legittimità per gli atti concernenti l'approvazione o la modifica di regolamenti;

DELIBERA

- di approvare le modifiche al "Regolamento consorziale per l'esercizio dell'Irrigazione" agli articoli 4, 5, 15, 15bis, 15ter, 15quater e l'integrazione dei nuovi articoli "Art. 5 bis - Non accoglimento della domanda annuale di utenza irrigua per morosità" e "Art. 5 ter - Sospensione del servizio, slaccio dell'utenza per utenti morosi", riportati in dettaglio nella tabella in narrativa;
- di trasmettere il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura per il previsto controllo di legittimità;
- di dare mandato agli uffici competenti per l'applicazione delle disposizioni approvate con il presente atto che avrà efficacia dal giorno successivo all'emissione del parere favorevole di legittimità della Regione.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
(Dott. Maurizio Scanu)
F.to Scanu

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Ing. Andrea Abis)
F.to Abis

Controfirma del Direttore Generale (art. 7 – comma 8 dello Statuto consortile vigente)

Il Dott. Maurizio Scanu, Direttore Generale dell'Ente, tale nominato con deliberazione Commissariale n. 39 del 05.02.2009 resa esecutiva con provvedimento n. 4370 del 09.03.2009, certifica la conformità della Presente deliberazione alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti.

Oristano, li - 7 NOV 2017

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Maurizio Scanu)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo
Oristano, li - 7 NOV 2017

IL SEGRETARIO



Si certifica che:

copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal - 7 NOV 2017 per 15 gg. consecutivi,
e che la stessa

- ☒ è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma A.P. della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale in data - 7 NOV 2017 con nota n° 10.739/III.9
- ☐ non è stata trasmessa all'Assessorato Agricoltura della R.A.S. in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n. 6 art. 40.

Oristano, li - 7 NOV 2017

IL SEGRETARIO

Si certifica che _____ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di pubblicazione.

Oristano, li _____

IL SEGRETARIO

VISTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO: